COMUNE DI STARANZANO

STATUTO

Delibera n. 33 del 3.7.2006

ATITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art.1 - AUTONOMIA DEL COMUNE. FINALITA'

1. Il Comune di Staranzano é l'ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, senza distinzioni di sesso, di razza, di nazionalità, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali e fisiche; ne tutela la salute, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico preservando i valori del proprio territorio e della propria cultura e ricercando forme di intesa e collaborazione con le forze sociali, culturali ed economiche nel rispetto dei principi della Costituzione e delle Leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
2. Il Comune ha autonomia organizzativa e finanziaria.
3. Il Comune di Staranzano, nel contesto regionale in cui é inserito, riconosce nella pace un diritto innato fondamentale di tutte le persone e di tutti i popoli e promuove ogni forma di cooperazione, incontro e reciproca conoscenza, a partire dai popoli più vicini.
4. Per le finalità di cui al comma precedente il Comune dichiara il proprio territorio denuclearizzato.
5. Il Comune sostiene gli organismi di decentramento e le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione della cittadinanza attuando forme di consultazione della stessa, garantisce la pubblicità degli atti e l'accesso ai documenti amministrativi ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.
6. Il Comune partecipa alla costruzione di una cultura europea, condividendo i principi di unità e di collaborazione tra comunità locali per creare, nell'interesse dei propri cittadini, un'Europa democratica, non violenta e federalista.
7. Il Comune di Staranzano sostiene l'accordo programmatico per la Città Mandamento della Sinistra Isonzo o analoga forma associativa intercomunale, al fine di promuovere il coordinato sviluppo del territorio dei comuni partecipanti.

Art. 2 - SEDE, TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di STARANZANO. Il territorio comunale confina con i Comuni di S.Canzian d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Monfalcone e Grado.

2. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone: la cui descrizione e il cui uso è stato riconosciuto dal Presidente della Repubblica con decreto 8.8.75. Reg. Corte dei Conti 15.10.1975 Reg. F, Foglio 117.
3. Dello Stemma e del gonfalone è vietato l'uso per fini commerciali e politici.
4. Il Comune di Staranzano favorisce le diverse forme di collaborazione con le realtà territoriali vicine nel rispetto delle singole autonomie.

Art. 3 – FUNZIONI

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico che esercita nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, con particolare riguardo al perseguimento dell'obiettivo delle pari opportunità.
2. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 4 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

1. Il Comune adotta il metodo della programmazione e cooperazione per la realizzazione delle proprie finalità concorrendo, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, provvedendo per quanto di sua competenza alla loro specificazione ed attuazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e Provincia il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle organizzazioni sociali, economiche, culturali ed ambientalistiche e delle consulte operanti nel suo territorio.
3. Per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune ed altri Enti o Amministrazioni pubbliche, promuove, qualora la competenza prevalente spetti al Comune, la stipula di un accordo di programma secondo le procedure di cui all'art. 36.

Art. 5 - ESERCIZIO DI FUNZIONI STATALI

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, stato civile, di statistica, di leva militare nonché gli ulteriori servizi di competenza statale affidatigli dalle leggi secondo i rapporti finanziari e le risorse assicurate.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Art. 6 - ORGANI DEL COMUNE
1. Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio ed il Sindaco.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di organizzazione fondamentale e di controllo politico amministrativo.
2. Adempie alle proprie funzioni, specificatamente affidategli dalle leggi statali e regionali, mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a carattere generale.
3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono regolate dalla legge.
5. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto dell'ente, dei consorzi ed aziende speciali, i regolamenti che non riguardino le modalità organizzative-gestionali dell'ente sui quali esprime indirizzi generali
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni che non consistano semplicemente in prelievi dai fondi di riserva**,** i rendiconti, il piano regolatore, la pianificazione delle attività produttive e di servizio, i relativi strumenti di attuazione e loro modifiche; i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'art.20 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico della normativa sugli Enti Locali”;
c) i piani pluriennali in materia di personale;
d) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni

che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri soggetti a ciò preposti;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende, società per azioni ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti;

o) l'esame della condizione degli eletti alla carica di Consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;

p)soppresso

q) l'approvazione o il rigetto della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco secondo la procedura di cui al successivo art. 8 comma 18.

r) la ratifica dell'adesione del Sindaco ad accordi di programma che comportino variazioni agli strumenti urbanistici;

s) l'elezione del Collegio dei revisori dei conti;

t) esprimere gli indirizzi generali per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico periferici delle pubbliche amministrazioni, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

u) la determinazione delle indennità di carica e di presenza relative agli organi istituzionali;

v) le deliberazioni in ordine ai diritti connessi alla personalità giuridica: diritto al nome, allo stemma, al titolo di città, alla denominazione di frazioni, al conferimento della cittadinanza onoraria, agli atti di gemellaggio.

z) le linee programmatiche del mandato politico amministrativo.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'adunanza d'insediamento dei consiglieri, presieduta dal Sindaco, è convocata dallo stesso entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Nella prima adunanza il Consiglio comunale provvede alla convalida degli eletti ed il Sindaco comunica la nomina della Giunta. Tale seduta di insediamento si svolge secondo Regolamento.

2/bis. Entro 60 (sessanta) giorni dalla convalida degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, previa notifica a ciascun componente dello stesso, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e della presentazione della relazione previsionale e programmatica, il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche.

3. La convalida degli eletti alla carica di consigliere comunale da parte del Consiglio sarà subordinata alla presentazione da parte di ciascun consigliere di una dichiarazione attestante l'assenza di qualsiasi causa di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Il Consiglio esercita le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi controfirmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
5. L'attività del Consiglio è disciplinata da un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
6. Il Consiglio Comunale viene convocato e presieduto dal Sindaco, o altro consigliere previsto dal Regolamento, che stabilisce l'ordine del giorno e la data di riunione. La convocazione avviene mediante avviso scritto, da consegnarsi a domicilio entro il quarto giorno antecedente la riunione.
   Il preavviso deve essere di almeno cinque giorni per le sedute previste dal successivo comma 14 e dal regolamento.
7. Per i consiglieri eventualmente non residenti o domiciliati nel territorio comunale, l'avviso di convocazione può avvenire anche mediante il servizio postale con lettera raccomandata.
8. In caso d'urgenza di convocazione o l'eventuale integrazione dell'ordine del giorno può essere effettuata con avviso scritto consegnato a domicilio almeno 24 ore prima, con allegata documentazione.
9. Le adunanze del Consiglio comunale vanno adeguatamente rese note alla cittadinanza e si tengono di norma in orari che ne favoriscano la partecipazione.
10. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene depositata almeno entro le ore 12 del giorno precedente, presso la Segreteria del Comune, con la documentazione e i riferimenti utili per la sua comprensione. In ogni caso viene garantito il deposito degli atti almeno 24 ore prima della data di convocazione stabilita nell'avviso.
    Il regolamento disciplina le modalità d'accesso da parte dei consiglieri.
11. Quando ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri, il Consiglio viene convocato entro venti giorni, con all'ordine del giorno la questione evidenziata.
12. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno 8 (otto) consiglieri, salvo sia richiesta per legge o per statuto una maggioranza speciale.
13. Il Consiglio non può deliberare, in sedute di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione.
14. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno:
    a) per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio preventivo;
    b) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente.
15. Le votazioni hanno luogo di regola con voto palese in seduta pubblica.
16. Ogni deliberazione è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi di maggioranza qualificata previsti per Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

17. A maggioranza assoluta il Consiglio può istituire al proprio interno delle commissioni con funzioni di controllo o di garanzia, la cui presidenza va affidata ad un consigliere di minoranza. Il loro funzionamento è normato da un Regolamento.
    Al di là degli aspetti organizzativi disciplinati dal Regolamento, tale commissione, composta da tre consiglieri assegnati, può esaminare tutti gli atti riguardanti la materia per cui è stata istituita ed acquisire informazioni presso i dipendenti comunali per relazionare entro sessanta giorni al Consiglio comunale.
18. Nel caso in cui due quinti dei consiglieri sottoscrivano una motivata mozione di sfiducia verso il Sindaco e la Giunta, essa deve essere portata alla discussione del Consiglio entro trenta giorni dalla sua presentazione.
    L'approvazione di una simile mozione provoca la decadenza del Sindaco e della Giunta, lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi di legge.
19. In caso di espressione di rappresentanti consiliari, conseguono l'incarico coloro che riportano il maggior numero di voti, fatte salve le rappresentanze delle minoranze, ove previste
20. Nel caso si debbano formulare valutazioni ed apprezzamenti collegiali su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
21. A maggioranza assoluta il Consiglio può eleggere un Presidente, diverso dal Sindaco, le cui funzioni sono definite da Regolamento.

Art. 9 - I CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni o Comitati nei quali vengono nominati.
3. I Consiglieri comunali esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Possono inoltre formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, durante le sedute consiliari secondo i modi stabiliti dal regolamento, con obbligo del Sindaco o Assessore delegato a rispondere entro 30 giorni.
4. Possono assolvere funzioni su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare importanza per l'attività dell'Ente con rilevanza interna e che non intacchino le attribuzioni riservate ad altri organi.
5. Per l'espletamento del loro mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché loro tramite anche dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le informazioni e gli atti in loro possesso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidano in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri tecnici e contabili previsti dalla legge.

COMMA 7 - SOPPRESSO

8. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno. Debbono astenersi nei casi previsti dalla legge.

9. Nel caso di sospensione cautelativa di un consigliere comunale adottata dall'autorità preposta, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione nelle forme di legge.
   Nel caso di decadenza si procede alla surroga.
10. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni al protocollo dell'ente, il Consiglio deve essere convocato per procedere alla dovuta surrogazione.
11. I consiglieri comunali che non partecipano, per tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
   Il Sindaco, accertata l'assenza, provvede a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento di decadenza, assegnando allo stesso il termine di giorni 20 (venti) dall'avvenuto avviso, per addurre le proprie giustificazioni al riguardo. Dopo tale termine il Consiglio è chiamato ad esaminare le giustificazioni addotte e deliberare in ordine alla decadenza.

Art. 10 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in Gruppi Consiliari.
2. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, le cui funzioni sono stabilite dal Regolamento.
3. Ai gruppi consiliari è assicurato quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni secondo l'indicazione della conferenza dei capigruppo, e nel limite dei fondi stabiliti nel bilancio di previsione e delle strutture materiali disponibili.

Art. 10 bis - COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

Art. 10 ter - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Alle Commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine a proposte di deliberazione e altre questioni segnalate dal Sindaco o dall'assessore competente.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

CAPO II - IL SINDACO

Art. 11 - IL SINDACO

1. Il Sindaco, eletto a suffragio universale, è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale, legale rappresentante del Comune, autorità locale sanitaria e di protezione civile, Ufficiale di Pubblica sicurezza e Ufficiale di Governo per le funzioni delegate di competenza statale.
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Egli sovrintende altresì alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune secondo le modalità previste per legge.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio semprechè non sia stato eletto un Presidente, ai sensi del comma 21 del precedente art. 8, e la Giunta, firma, in qualità di Presidente, le relative deliberazioni, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.

Art. 12 - FUNZIONI SPECIFICHE DEL SINDACO

1. Compiti amministrativi:

a) nomina gli assessori, tra cui un Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio;
b) può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;
c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività politico-amministrativa del Comune e degli Assessori;
d) ha il potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vice Sindaco e può delegare particolari attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori; gli Assessori possono ricevere un incarico referente sui diversi settori di attività; le deleghe sono revocabili ed attribuite a termine o su progetti;
e) impartisce direttive generali in materia gestionale, nelle forme previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali;
e/bis) Nomina il Segretario Comunale secondo la normativa vigente;
f) nomina, sentito il Segretario, i responsabili delle unità organizzative comunali e attribuisce eventuali incarichi di collaborazione esterna secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
g) nomina, sentiti i capigruppo, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società per Azioni ed Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio;

h) rappresenta il Comune nei consorzi, direttamente o con proprio delegato;
i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
j) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto direzionale del provvedimento finale;
k) soppresso
l) soppresso
m) sovrintende il servizio di polizia comunale;
n) provvede, su deliberazione della Giunta ed in sintonia con gli indirizzi e le priorità espresse nei documenti programmatici e di bilancio approvati dal Consiglio, a richiedere i finanziamenti e le agevolazioni per i vari settori di intervento di competenza del Comune.
o) soppresso
p) provvede al rilascio delle autorizzazioni edilizie in precario di cui all'art. 81 della L.R. 52/91 e sottoscrive gli accordi di programma di cui all'art. 52 della predetta L.R. 52/91.
q) coordina nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche; determina gli orari di apertura al pubblico dei servizi ed uffici comunali.
r) soppresso.
s) adotta i provvedimenti concernenti il personale attribuitigli per legge, statuto e regolamento.
t) soppresso
u) soppresso
v) soppresso
z) rappresenta in giudizio il Comune nei procedimenti giudiziari ordinari ed amministrativi anche mediante delega. Qualora l'Amministrazione ritenga opportuno avvalersi dell'opera di uno studio legale, l'affidamento sarà disposto previa delibera giuntale.
2. Compiti di vigilanza:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) soppresso
d) soppresso
e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le società per Azioni a partecipazione comunale;
f) soppresso
g) soppresso
h) stabilisce opportune azioni di raccordo con il Collegio dei revisori dei conti;
i) accoglie le eventuali dimissioni degli assessori, dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, società per Azioni ed Istituzioni.

3. Compiti organizzativi, qualora non altrimenti previsto dal Regolamento:
a) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, dispone la convocazione e le presiede;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli Organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
4. Compiti delegati o trasferiti dallo Stato:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge, in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei suoi compiti di ufficiale di governo per i servizi di competenza statale;
c) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale ed assume le iniziative conseguenti ai sensi di legge;
d) dispone provvedimenti in materia di circolazione stradale;
e) vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 13 - LE ORDINANZE

1. I responsabili dei Servizi emanano ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamenti o su indirizzo del Sindaco.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e di principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente terzo comma.

Art. 14 - DECADENZA DEL SINDACO

1. I casi di decadenza del Sindaco sono disciplinati dalla normativa vigente.

Art. 15 - VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco con le modalità di cui al successivo art.16, ricevendo la delega generale per l'esercizio delle proprie funzioni in caso di assenza o

di impedimento temporanei.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. In caso di dimissioni, decadenza, decesso o impedimento permanente del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tale eventualità Consiglio e Giunta rimangono in carica sino alla nuova elezione del Consiglio e del Sindaco. Nel periodo transitorio le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 16 - LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di 2 (due) e un massimo di 6 (sei) Assessori nominati, come stabilito dal precedente art. 12 con effetto dalla data di accettazione.
2. Il Sindaco può nominare alla carica di Assessore anche cittadini non appartenenti al Consiglio comunale, aventi i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere secondo le norme vigenti, in possesso di adeguata esperienza tecnica, professionale, amministrativa, scientifica o culturale;
3. L'Assessore non consigliere gode di tutte le prerogative degli altri membri per quanto riguarda i compiti attribuiti alla Giunta mentre per quelli di competenza del Consiglio non è in possesso del diritto al voto.
4. soppresso
5. Non possono coprire la carica di Assessore il coniuge e i parenti del Sindaco fino al terzo grado ascendente o discendente.

Art. 17 - ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Competono alla Giunta tutti gli atti amministrativi e di indirizzo che la legge, lo Statuto o i regolamenti non riservino al Consiglio, al Sindaco ed alle strutture organizzative.
3. In particolare compete alla Giunta:

a) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio;
b) la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
c) l'approvazione del piano economico di gestione (P.E.G.)
d) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
e) l'approvazione dei progetti e programmi;
f) l'individuazione dei soggetti cui affidare incarichi professionali, su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) la nomina dei membri delle commissioni di concorso, su proposta del Segretario Comunale;
h) l'autorizzazione alla revoca, da parte del Sindaco, dell'incarico di Direttore Generale;
i) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;

j) annullato
k) l'attivazione di azioni giudiziarie e la decisione di resistere alle azioni da altri promosse.

4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività collegiale con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.
5. Attua gli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 18 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
4. Tutte le deliberazioni sono assunte, con votazione palese.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari per riferire su particolari problemi.
6. La Giunta esplica la propria attività collegialmente e risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
7. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
8. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.
9. I singoli componenti possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.
10. Il singolo assessore può essere revocato con motivato atto del Sindaco.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 19 - DISTINZIONE TRA FUNZIONI DI GOVERNO E COMPITI GESTIONALI

1.In coerenza con quanto disposto dalla legge il Regolamento di organizzazione definisce

l'ordinamento dei servizi e degli uffici, nella distinzione e separazione dei compiti di indirizzo e controllo, propri degli organi politici elettivi, dai compiti gestionali propri dell'apparato tecnico.

CAPO II - FUNZIONI DI COORDINAMENTO E DI RESPONSABILITA' DIRETTIVA

Art. 20 - IL DIRETTORE GENERALE

1. I compiti direttivi e di coordinamento propri del Direttore Generale, nominato con modalità derivanti dall'eventuale associazione dell'ente con altri Comuni o tramite incarico al Segretario Comunale, sono definiti dal Regolamento di organizzazione.
2. Funzione preminente del Direttore Generale è comunque la sovrintendenza all'attività gestionale dell'ente per la realizzazione dei programmi amministrativi deliberati dal Consiglio Comunale e che costituiscono il Programma dell'Amministrazione.
3. Il Direttore Generale, che dipende funzionalmente dal Sindaco, risponde allo stesso e al Consiglio Comunale nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi gestionali previsti dal programma dell'Amministrazione.

Art. 21 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, nel rispetto delle norme di legge e in particolare dell'art.99 del D.Lgs. 267/2000, per un periodo di tempo coincidente con il mandato amministrativo, salvo l'attivazione a tal fine di eventuali forme associate con altri Comuni.
2. Nel caso di nomina di un Direttore Generale, il Regolamento definisce le norme di raccordo con le funzioni svolte dal Segretario Comunale.
3. Nel caso in cui il Comune non si doti della figura di Direttore Generale, i compiti assegnati e assegnabili al Segretario Comunale sono definiti dal Regolamento.

Art. 22 - FUNZIONI GESTIONALI

1. L'articolazione della struttura gestionale individua le figure professionali incaricate di compiti direttivi nella gestione amministrativa, quali Responsabili degli uffici e servizi.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità di nomina in tali ruoli organizzativi.
3. Ad essi compete l'autonomia operativa per le procedure attuative, l'organizzazione delle risorse finanziarie e strumentali, la gestione del personale assegnato, finalizzate alla realizzazione dei programmi dell'amministrazione nel rispetto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
4. E' di loro esclusiva competenza l'adozione di atti di gestione, anche a rilevanza esterna, che non siano espressamente attribuiti agli organi elettivi, come meglio precisato dal Regolamento.

Art. 23 - FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA

1. Il Direttore Generale e, qualora non sia nominato, il Segretario Comunale esercitano

funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e servizi comunali secondo quanto previsto dal Regolamento.

2. Nell'esercizio di tali funzioni assume fondamentale importanza il coordinamento dei Responsabili dei servizi ed uffici, anche al fine di superare eventuali sovrapposizioni o sfasature organizzative e definire le forme operative intersettoriali.
3. Nel caso si verifichino le condizioni di necessità il Segretario Comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento, può essere incaricato di svolgere funzioni di Responsabile di uno o più servizi e uffici.

Art. 24 - FUNZIONI CONSULTIVE

1. Il Direttore Generale, il Segretario Comunale, i Responsabili degli uffici e servizi, se richiesto, formulano pareri ed esprimono valutazioni di ordine giuridico e/o tecnico-operativo al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e a singoli Consiglieri.
2. Nell'assolvimento della loro funzione i Responsabili dei servizi ed uffici esprimono e sottoscrivono i pareri tecnici di legge sui provvedimenti deliberativi e sugli atti amministrativi che lo richiedono.

Art. 25 - IL VICE SEGRETARIO

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'attività di controllo degli atti e di coordinamento dell'attività dei settori. Lo sostituisce di diritto in tutte le funzioni nei casi di assenza, impedimento o vacanza, in conformità con la normativa vigente.

CAPO III - L'ORGANIZZAZIONE

ART. 26 - PRINCIPI E CRITERI

1. Il Comune esplica la sua attività amministrativa attraverso l'individuazione e il conseguimento di obiettivi, secondo i seguenti principi:
   a) impostazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
   b) affidamento delle risorse umane e finanziarie necessarie per i programmi individuati;
   c) chiarezza delle singole responsabilità gestionali e del grado di efficacia nel conseguimento dei risultati programmati;
   d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e flessibilità delle strutture e del personale addetto.

Art. 27 - LA STRUTTURA OPERATIVA

1. La struttura operativa, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, secondo le norme del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi, è definita in Aree o Settori a loro volta articolati, con modalità funzionali, in servizi ed uffici o unità operative semplici.
2. Oltre che all'efficacia ed efficienza, l'organizzazione si conforma ai seguenti criteri generali:

a) articolazione coordinata e flessibile;
b) trasparenza e permeabile alla partecipazione dei cittadini;
c) professionalità e responsabilità del personale addetto;
d) armonizzazione degli orari ai bisogni della comunità.

Art. 28 - IL PERSONALE

1. Il Comune persegue e promuove il miglioramento delle prestazioni del pesonale addetto ai servizi ed uffici comunali attraverso l'ammodernamento delle strutture e il loro adeguamento alle norme di sicurezza, la formazione e la qualificazione professionale dei propri dipendenti.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina in particolare:

a) la struttura organizzativa e le modalità di nomina dei responsabili;
b) la dotazione organica;
c) le modalità di assunzione;
d) le relazioni sindacali, nel rispetto dei vigenti accordi contrattuali.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
d) diritti, doveri e sanzioni;
e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
f) trattamento economico.

4. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme di legge, provvede a sottoscrivere polizze assicurative a copertura della responsabilità civile dei dipendenti nominati responsabili del procedimento.

ART. 29 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. 267/2000**.**
2. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, al di là di quanto consentito dall'art. 51, comma 7, L. 142/90.

Art. 30 - CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata,

non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

CAPO IV - SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 31 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
   a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
   b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
   c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
   d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
   e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il Consiglio comunale approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento gestione.
5. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.
6. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.
7. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di Comuni e consorzio.
8. In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più' idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge.
9. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di

esercizio debbono rendere effettivi i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

10. Salvo ciò non risulti possibile per motivi funzionali, economici o giuridici, il personale dell'ente adibito a servizi per i quali sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta, può essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'ente stesso con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica, in accordo con le norme contrattuali e le disposizioni vigenti.
11. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi, in accordo con le norme contrattuali e le disposizioni vigenti.
12. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi, dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
13. Nella gestione dei servizi il Comune si attiene ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
14. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento predeterminando gli obiettivi e individuando le strutture responsabili della gestione e del risultato finale.

Art.32 - ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, procederà nel modo seguente:
   Il Consiglio comunale approverà lo Statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri consiglieri assegnati e provvederà allo stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'azienda tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità o provata capacità amministrativa.
2. La revoca degli amministratori dell'azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.
3. Le disposizioni stabilite al I comma si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
4. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Con il regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 33 - CONVENZIONI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi l'Amministrazione comunale può stipulare

apposite convenzioni con altri Enti locali e possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti che partecipano all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

2. Le convenzioni debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, gli obblighi reciproci e le garanzie. Esse vengono preparate e definite mediante conferenze di servizio fra le parti interessate ed approvate dal Consiglio comunale a maggioranza semplice.

Art. 33 bis. ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.
2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.

Art. 33 ter. UNIONI DI COMUNI

1: Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di un numero di funzioni, competenze e servizi, come previsto dalla legge.

2: Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3: L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione dei Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'atto costitutivo deve prevedere la decorrenza dell'istituzione dell'Unione di Comuni.

Art.33 quater. AMBITI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE – ASTER

1: Le Associazioni Intercomunali e le Unioni di Comuni formate dal numero minimo di abitanti previsto dalla legge, costituiscono Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) per interloquire in forma associata con la Regione e la Provincia e per la programmazione di interventi territoriali integrati riguardanti le seguenti finalità.

a) Realizzazione di opere pubbliche;
b) Programmazione territoriale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;
c) Tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali;
d) Coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali;
e) Coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
f) Coordinamento di altre iniziative relative al territorio dell'ambito, da attuare da parte di soggetti pubblici e privati

2: Gli enti che costituiscono un Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER) individuano gli

interventi da attuare, in conformità agli obiettivi e ai criteri generali definiti dalla Giunta Regionale, mediante proposte di accordo quadro da stipulare tra la Regione e gli enti interessati.

Art. 34 - CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali (art.114 del D.Lgs. 267/2000), in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dallo statuto dello stesso.

Art. 35 - PRINCIPI GENERALI PER LA GESTIONE INDIRETTA DEI SERVIZI

1. Le finalità, l'organizzazione e il funzionamento degli enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale, deve essere conforme ed in armonia con le funzioni esercitate dal Comune che potrà comunque fissare indirizzi di massima secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori ed organi da proporsi al Consiglio nelle forme previste dalla legge per la revoca e la sfiducia costruttiva della Giunta.
3. I rappresentanti del Comune negli enti debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una documentata competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
4. Il Consiglio comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
5. La Giunta comunale esercita la vigilanza sulla gestione degli enti citati e riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all'attività svolta, ai risultati conseguiti e alle future prospettive.

Art. 36 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, inerenti o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
4. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
6. Qualora l'accordo sia adottato con decreti del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 37 - DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2. Costituiscono patrimonio del Comune i beni che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico.
3. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione riveste un carattere di utilità pubblica in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
4. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
5. Un responsabile preposto dall'Amministrazione cura e risponde personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle necessarie aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
6. La gestione dei beni comunali è disciplinata da apposito regolamento nell'ambito dei principi di legge.

Art. 38 - FINANZA LOCALE

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha altresì autonoma capacità impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi ai principi della legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune si basa sulle entrate, previste e consentite dalla legge e precisate con regolamento, necessarie per il funzionamento dei servizi comunali e delle attività programmate.
4. Negli spazi consentiti dalle norme legislative vigenti, il Comune si dota di appositi regolamenti in materia tributaria per:

a) contenere al massimo i costi di gestione dei servizi di riscossione ed accertamento;

b) assicurare la massima trasparenza di tali servizi e l'accessibilità alle informazioni per l'esercizio dei diritti del contribuente, pur perseguendo la dovuta equità di trattamento.

5. soppresso

Art. 39 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Il bilancio annuale di previsione è approvato dal Consiglio Comunale, secondo le modalità e le procedure precisate nel Regolamento di contabilità, che definisce l'ordinamento contabile e finanziario del Comune.
3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, per sola competenza, di durata pari a quello regionale.
4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.
5. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi intesi come esplicazione delle scelte e degli obiettivi che si intendono perseguire, indicando, tra l'altro, in rapporto agli obiettivi suddetti:

- i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività raffrontati nel tempo e comparati con i dati disponibili da altre amministrazioni o soggetti operanti nel settore;
- i programmi d'intervento per il mantenimento e/o l'ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- la politica del personale con riferimento al contratto di settore, alle disposizioni del regolamento organico e all'ordinamento dei servizi, con particolare riguardo alle misure volte a favorire la partecipazione dei dipendenti alla migliore organizzazione del lavoro;
- le forme del concorso della collettività e delle associazioni imprenditoriali e cooperative alla migliore gestione dei pubblici servizi.

6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza visto di regolarità contabile da parte del responsabile del settore finanziario.
7. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati conseguenti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica e rappresentati nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario sia quello patrimoniale e spiegati da una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione con riferimento ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse impiegate, ai programmi e ai costi sostenuti.
8. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
9. Al bilancio di previsione e al rendiconto verrà data la massima pubblicità.
10. Al rendiconto del Comune sono allegati per estratto gli ultimi bilanci approvati da ciascuna delle società nelle quali l'ente ha una partecipazione finanziaria.

Art. 40 - CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

1. La revisione economica e finanziaria è affidata ad un Collegio di revisori composto da tre membri, eletti dal Consiglio comunale, con voto limitato a due componenti, che

devono essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.

2. I membri del Collegio dei revisori devono avere i requisiti per la carica a consigliere comunale e non devono essere parenti ed affini, entro il quarto grado, ai componenti della Giunta in carica. Non devono altresì rientrare in tutti gli altri casi di incompatibilità previsti dalla legge.
3. Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto comunque rispettivamente il maggior numero di voti, purchè non inferiore ad un quarto dei consiglieri assegnati.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.
5. I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
6. Il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo.
   A tal fine ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico e della Giunta comunale se richiesto.
7. Il Collegio dei revisori, esercita inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva che esprime rilievi e proposte tendenti a consentire una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione.
8. Il Collegio dei revisori, risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'ente.
9. Se le irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente sono gravi ne riferisce immediatamente al Consiglio.
10. I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione e pertanto presenziare in tale sede alle relative riunioni.
11. Ogni consigliere può denunciare al Collegio dei revisori fatti afferenti alla gestione dell'ente che ritenga censurabili, ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.
12. Quando la denuncia provenga da un quinto dei consiglieri, il Collegio deve provvedere ad eseguire i necessari accertamenti e riferisce al Consiglio.

Art. 41 - CONTRATTI E SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.192 del D.Lgs. 267/2000 un apposito regolamento disciplinerà la materia relativa al procedimento contrattuale, nel rispetto delle leggi statali e regionali nonché delle procedure previste dalla normativa della

Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 42 - CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. L'attuazione del controllo interno della gestione si realizza mediante controllo finanziario economico e di produttività tramite:
   a) la pianificazione, come processo politico amministrativo di competenza del Consiglio comunale, che consiste nella definizione degli obiettivi;
   b) la programmazione come scelta dei programmi più adeguati in rapporto ai mezzi finanziari a disposizione, di competenza del Consiglio comunale;
   c) la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale come fase rivolta all'attuazione dei processi decisionali di cui in a) e b) demandata alla competenza degli organi burocratici e degli uffici per l'aspetto tecnico-attuativo;
   d) la gestione del bilancio di previsione annuale secondo la concezione dinamica del pareggio di bilancio;
   e) la verifica e l'esame a consuntivo dei risultati ottenuti.
2. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:
   a) per la rilevazione economica dei costi e dei singoli servizi;
   b) per la definizione normativa di rapporti tra revisori ed organi elettivi di governo - Sindaco ed assessori - Organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione - Consiglio e consiglieri comunali, capigruppo ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;
   c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Collegio dei revisori nei limiti predeterminati dal precedente articolo 40.
3. La rilevazione contabile dei costi prevede:
   a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolato per settori, programmi ed interventi;
   b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.
4. La Giunta comunale autonomamente o su indicazione dei revisori, può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE E PUBBLICA INFORMAZIONE

Art. 43 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1 Il Comune valorizza e incentiva le libere forme associative nelle loro multiformi espressioni, garantisce e promuove la loro partecipazione all'attività dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza nell'azione amministrativa.
2. Il Comune promuove la redazione ed il periodico aggiornamento di un apposito albo

comunale delle libere forme associative per la partecipazione popolare in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e di uno specifico regolamento.

3. Le libere forme associative iscritte all'albo comunale potranno ottenere il patrocinio del Comune per manifestazioni o attività da esse organizzate di particolare interesse pubblico. Potranno altresì accedere alle strutture comunali con le modalità previste dai regolamenti.
4. Il Comune può attivare particolari forme di consultazione della popolazione come previsto dall'articolo 49 del presente statuto per acquisire pareri e indicazioni su specifici problemi e, se richiesto, è tenuto a partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive.
5. Relativamente agli utenti dei servizi comunali sia a gestione diretta che indiretta , il Comune è tenuto a predisporre una efficace ricezione dei reclami ed assicurare che agli stessi venga fornita adeguata risposta nelle forme più rapide e opportune.
6. Ai cittadini sono inoltre consentite forme dirette e semplificate di tutela dei loro interessi legittimi e situazioni giuridiche soggettive che favoriscano e tutelino il loro intervento nel procedimento relativo all' adozione degli atti con le modalità e le forme dell'articolo 46 dello statuto.

Art. 44 - CONSULTE DI ASSOCIAZIONI

1. Il Comune costituisce le Consulte, organizzate per materie omogenee al fine di rendere più funzionale ed organica la partecipazione popolare.
2. Le Consulte sono presiedute dall'assessore competente per materia e sono formate da rappresentanti delle libere forme associative iscritte all'albo comunale e da consiglieri comunali.
3. Le sedute sono pubbliche e devono venire adeguatamente pubblicizzate.
4. Il regolamento stabilisce il numero, le materie di competenza, le modalità di formazione, il funzionamento e la pubblicizzazione.

Art. 44 bis - COMITATO POPOLARE 2 GIUGNO - FESTA DELLA REPUBBLICA

1. Per i valori di cui si rende interprete e per le finalità proprie della sua attività, il "Comitato 2 giugno" rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità staranzanese.

   Il Comune ne riconosce il ruolo peculiare, teso a sensibilizzare i cittadini ed in particolare i più giovani alla difesa dei valori che hanno fatto nascere la Repubblica Italiana.

   Sulla base di tali presupposti il Comune sostiene nelle forme più idonee le iniziative promosse dal Comitato, tra cui le manifestazioni a celebrazione nella data originaria della Festa della Repubblica.

Art. 45 - PUBBLICA INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione popolare è l'informazione più

ampia di tutta l'attività amministrativa. A tal fine il Comune è tenuto a :
a) istituire mezzi e strumenti idonei quali convegni, incontri, rassegne e mostre;
b) stabilire rapporti permanenti con gli organi di comunicazione e informazione curando apposite rubriche sull'attività amministrativa;
c) garantire una periodica informazione diretta attraverso il notiziario comunale o specifiche pubblicazioni divulgative, a distribuzione gratuita, per gli atti e le materie maggiormente significative curando altresì a necessaria informazione da divulgare alle minoranze in seno al Consiglio;
d) curare i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado mediante incontri, visite guidate, concorsi e predisposizione di materiale a fini didattici, curare altresì i rapporti con le altre libere forme associative culturali, sportive, sociali, ambientalistiche, ecc.

2. Al termine del mandato amministrativo il Comune predispone un consuntivo sui risultati conseguiti nel corso del quinquennio. L'elaborato andrà distribuito gratuitamente a tutte le famiglie staranzanesi, nonché a enti, istituzioni e soggetti che intrattengano rapporti di particolare rilevanza o interesse col Comune. Il consuntivo di fine mandato andrà distribuito almeno due mesi prima della data del rinnovo del Consiglio comunale.
3. Nell'intento di favorire la conoscenza e divulgazione dei principali aspetti economici, sociali e culturali della comunità, anche in relazione alla loro evoluzione storica, il Comune allestirà in appositi locali un archivio-banca dati comprendente, tra l'altro:
   - la cartografia urbanistica comunale ordinata secondo le sue fasi evolutive unitamente alle norme edificatorie e agli elaborati aereofotogrammetrici;
   - planimetrie, plastici, foto ed elaborati tecnici relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria presenti o progettate, nonché degli strumenti attuativi del piano regolatore (PEEP, PIP, lottizzazioni, ecc.);
   - gli statuti, i regolamenti e gli atti contabili degli enti pubblici, dei soggetti economici e delle associazioni da acquisire nel rispetto della vigente disciplina di legge o secondo uso e consuetudine;
   - i provvedimenti regolanti l'esercizio di arti e professioni (piano commerciale, polizia amministrativa, ecc.) nonché la regolazione di particolari aspetti della vita locale (piano del traffico, polizia locale, polizia cimiteriale, ecc.);
   - la raccolta dei documenti di cronaca e storia locale, come pure gli audiovisivi, i sonori, le tesi di laurea, i concorsi d'idee e quant'altro contribuisca alle finalità del presente articolo.
4. Alla formazione e funzionamento dell'archivio-banca dati possono concorrere cittadini, associazioni ed enti, locali e non.
5. L'archivio banca-dati sarà allestito e pubblicizzato secondo i criteri che presiedono al funzionamento della biblioteca comunale di cui costituisce apposita sezione operativa.

ART.46 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini singoli o associati, portatori di interessi pubblici o privati coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi

espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione scritta contenente le indicazioni previste per legge.
3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè gli uffici comunali responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione dei responsabili dei procedimenti.
4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero di destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
5. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
6. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 5, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
8. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
9. Tutti gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per legge o per una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione quando ciò possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.
10. Il regolamento disciplina l'intervento del Sindaco e assicura ai cittadini singoli o associati il diritto di accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi nel rispetto della L. 675/96.

ART.47 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. I cittadini singoli o associati, possono avanzare istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale dirette a chiedere delucidazioni, sollecitare interventi e avanzare proposte di carattere e interesse individuale o collettivo su particolari aspetti della attività amministrativa.
2. Per istanza si intende una domanda volta a far iniziare, chiudere o modificare un procedimento amministrativo.
3. Per petizione si intende una manifestazione collettiva di opinione, che può assumere anche carattere di istanza o proposta.
4. Per proposta si intende la prospettazione di soluzioni, interpretazioni, indirizzi e suggerimenti.

ART.48 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE ED ESAME

1. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e devono contenere, in modo chiaro e intelligibile, la questione posta o la soluzione proposta e la sottoscrizione dei presentatori con il recapito degli stessi.
2. L'ufficio protocollo rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.
3. L'Amministrazione è tenuta a esaminare tempestivamente l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito, o i motivi di un eventuale ritardo di esame, ed ha comunque l'obbligo di far conoscere agli interessati le decisioni assunte entro trenta giorni dalla presentazione all'ufficio protocollo.
4. L'istanza, la petizione o la proposta sono trasmesse dal Sindaco, al Consiglio, alla Giunta o alle commissioni consiliari competenti per materia, sentita la conferenza dei capigruppo.
5. L'organo competente provvede a esaminare la questione e predisporre le modalità di intervento o l'archiviazione della stessa. In ogni caso la procedura si chiude con un provvedimento motivato del quale è garantita al soggetto proponente la comunicazione e, se opportuno, anche una adeguata pubblicizzazione.
6. Ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, provocando una discussione sul contenuto dell'istanza, petizione o proposta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a porre l'atto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio stesso.
7. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
8. Apposito regolamento determinerà tutto quanto non previsto nel presente statuto.

ART.49 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione di cittadini. Questa è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione, nella gestione di un servizio o bene pubblico o nell'esecuzione di un'opera che va a modificare l'assetto del territorio o incidere significativamente sulla finanza pubblica.
2. La consultazione può aver luogo fra i seguenti soggetti collettivi:
   a) le libere forme associative iscritte all'Albo comunale;
   b) le consulte:
   c) l'intero corpo elettorale.
   I soggetti di cui ai commi a) e b) potranno essere consultati con la forma dell'incontro su convocazione il quale diverrà obbligatorio se richiesto da almeno un quinto dei consiglieri comunali.
   L'intero corpo elettorale potrà essere consultato attraverso procedure di voto o incontri

aperti o sondaggi a sistema statistico.

2 bis. Viene avviata la consultazione della popolazione attraverso incontri aperti, nelle forme disciplinate dal Regolamento, anche su richiesta di almeno cinquanta cittadini (la mancata richiesta formale o se questa viene sottoscritta da meno di 50 cittadini non preclude la possibilità d'incontro tra cittadini e amministratori che anzi rappresenta la normalità dell' azione amministrativa).

3. L'iniziativa della consultazione del corpo elettorale mediante procedure di voto viene assunta qualora sia richiesta dai due terzi dei componenti il Consiglio comunale. Le altre iniziative possono essere disposte anche dalla Giunta.
4. La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità fissate dalla Giunta comunale secondo le norme previste nel regolamento del presente statuto, dovrà comunque essere assicurato che:
   - la conoscenza dell'indizione delle consultazioni sia svolta nei confronti di tutti gli interessati;
   - i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i cittadini;
   - il quesito posto sia chiaro e intelligibile;
   - le risposte dei cittadini possano essere quantitativamente verificabili;
   - sia data notizia a mezzo stampa del risultato della consultazione.

5 Il Comune promuove incontri tra i residenti di nazionalità non italiana per l'esame delle problematiche connesse alle condizioni di vita e di cittadinanza di tale componente. Nel caso in cui essa esprima uno o più rappresentanti autonomamente individuati, questa sarà invitata a relazionarsi con una delle Commissioni permanenti del Consiglio comunale.

ART.50 - REFERENDUM CONSULTIVI DI INIZIATIVA POPOLARE

1. Per consentire un ulteriore spazio partecipativo dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione del Comune in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:
   tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per cinque anni, i quesiti già oggetto di precedenti referendum o consultazioni popolari con procedura di voto di cui all'articolo 49, III comma con esito negativo. Rispetto a tale termine temporale è consentita motivata deroga su richiesta dei due terzi dei componenti il Consiglio comunale.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa da almeno un decimo del corpo elettorale così come risulta dall'ultima revisione delle liste. Per ogni effetto, essa fa capo ad un Comitato promotore che dovrà costituirsi tramite notifica alla segreteria del Comune.

4. Una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio comunale, ma comunque composta dal Segretario, da almeno un membro scelto da una terna di nomi indicata dall'Ordine degli avvocati e da altri membri non appartenenti al Consiglio comunale, esprimerà il giudizio tecnico di ammissibilità e di comprensibilità del quesito referendario e darà attuazione a tutti gli altri adempimenti previsti dal regolamento.
5. E' facoltà del Comitato promotore procedere alla richiesta di un giudizio preventivo sull'ammissibilità del quesito alla commissione, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione. A tale scopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno un decimo del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum. Tali sottoscrizioni, in caso di parere favorevole saranno parte integrante del quorum necessario a convalidare la richiesta.
6. I referendum potranno tenersi per un massimo di due volte all'anno. Di norma in primavera e autunno. Saranno indetti dal Sindaco, sentito il Comitato promotore, che rimetterà gli atti alla Giunta per la definitiva fissazione della data; questa non potrà essere concomitante con altre operazioni di voto. Nel caso di più quesiti referendari, anche su materie e iniziative diverse, le operazioni di voto di norma avranno luogo in un'unica tornata, sentiti i Comitati promotori.
7. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il trentacinque per cento degli aventi diritto rappresentati dagli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
8. I referendum possono essere revocati, sospesi o rinviati ad altra data dalla Giunta su richiesta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio comunale, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.
9. Per argomenti di rilevanza intercomunale, quando siano presentati quesiti uguali in diversi Comuni, lo svolgimento dei referendum potrà aver luogo in una unica data.
10. Le modalità operative per le consultazioni referendarie formeranno oggetto di Regolamento che, approvato dal Consiglio comunale, verrà depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini.

ART.51 - EFFETTI DELLA CONSULTAZIONE E DEL REFERENDUM

L'organo cui compete l'azione amministrativa o la deliberazione degli atti, al quale è correlata la consultazione dei soggetti di cui all'articolo 49, comma 2, o il referendum consultivo di cui all'articolo 50 ha il dovere di considerare la volontà espressa dagli stessi, motivare adeguatamente l'atto amministrativo esplicitando l'esito della consultazione.

ART. 52 - DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale segnalando al Sindaco e ai capigruppo anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Tale istituzione potrà avvenire mediante istituzione o mediante intesa con il difensore civico già nominato presso altri enti locali.
3. Allo scopo di salvaguardare la continuità di tale istituto il Comune potrà stipulare una convenzione con il difensore civico regionale, per l'espletamento, anche nei confronti dell'Amministrazione comunale, degli enti ed aziende dipendenti, delle funzioni tipiche dell'istituto.
4. L'incarico sarà conferito dal Consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, individuando il nominativo tra una terna di candidati che dovranno avere i requisiti per la nomina a giudice conciliatore.
5. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con:
   - lo stato di membro del Parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale o di comunità montana;
   - le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente e società dipendente o controllata (in via maggioritaria) dal Comune;
   - la qualità di componente dei comitati di controllo.
6. Il difensore civico, per l'adempimento dei propri compiti, può chiedere l'esibizione, senza limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; ottenere tutte le informazioni circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni; accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti. La pubblicizzazione degli atti acquisiti segue la disciplina di cui all'articolo 46 comma 9.
7. Entro il mese di gennaio di ogni anno presenta al Consiglio comunale, una relazione sugli interventi eseguiti e sulle disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.
8. Il funzionamento di tale organo sarà disciplinato da apposito regolamento; quanto ai mezzi, saranno messi a disposizione del difensore civico locali idonei, personale adeguato e risorse economiche sufficienti in apposito capitolo del bilancio.

ART. 53 - TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, della maternità e della prima infanzia, degli anziani, degli indigenti e dei portatori di handicap.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, agli inabili ed invalidi, ed altre categorie disagiate o con rischi di emarginazione in particolare nell'età scolare. A tale proposito sono riconosciuti interlocutori qualificati le associazioni di volontariato, le organizzazioni sindacali confederali, le istituzioni scolastiche e gli organi rappresentativi dei cittadini che usufruiscono dei servizi in ambito comunale e distrettuale.
3. Per i ricoverati nei vari istituti di accoglienza pubblici o convenzionati o nei presidi ospedalieri, e per una loro maggior garanzia, l'Amministrazione comunale opera ed interviene con forme e modalità più opportune ed utili nei confronti degli organi amministrativi sopra citati.

4. Il Comune si adopera per favorire la cultura della prevenzione, attuando il censimento e l'aggiornamento di tutti i rischi naturali o di origine antropica che gravano sul proprio territorio, verificando la possibilità di realizzare adeguati interventi per ridurli, minimizzarli e, se possibile eliminarli.
5. Il Comune promuove la tutela e l'educazione dei consumatori, con particolare attenzione all'alimentazione specialmente dell'infanzia e degli anziani.
6. Il Sindaco, in quanto autorità comunale di protezione civile, sovrintende alla programmazione, alla realizzazione e alla attuazione di provvedimenti e azioni volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
7. Per la piena attuazione di tali funzioni, viene istituito il servizio comunale di protezione civile, presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, con funzioni di coordinamento delle risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche presenti nel Comune per la prevenzione e la previsione dei rischi, il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verificano nel territorio comunale. La organizzazione e i compiti del servizio comunale di protezione civile vengono stabiliti in un apposito regolamento.
8. Per tali funzioni, il Sindaco si avvale anche del contributo delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni operanti nel campo della protezione civile facendo riferimento agli istituti di partecipazione popolare previsti dal presente statuto.

ART.54 - TUTELA DELL'INFANZIA

1. Il Consiglio comunale si riunisce almeno una volta all'anno, in apposita seduta aperta, per l'esame delle iniziative adottate e da adottare da parte della comunità locale per la tutela dei diritti dell'infanzia e dei minori, in attuazione degli impegni assunti nella seduta del 31 Maggio 1991 e del mandato assegnato in tale occasione al Sindaco dalla delegazione regionale dell'Unicef.

ART. 55 - DIRITTO ALLE PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune addotta le misure necessarie a valorizzare la presenza ed i contributi specifici delle donne nella collettività ed a rimuovere gli ostacoli che possono costituire discriminazione nei loro confronti. A tale scopo provvede mediante l'istituzione di una commissione per le pari opportunità disciplinate da apposito regolamento.

ART. 56 - TUTELA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA

1. Il Comune riconosce il ruolo della persona e della famiglia nella comunità predisponendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, idonei strumenti di tutela.

ART.57 - TUTELA DEGLI ANIMALI

1. Il Comune riconosce e tutela le specie animali presenti nel suo territorio, al fine di evitare ogni comportamento lesivo nei confronti delle stesse che contrasti con le

disposizioni vigenti. Promuove altre idonee iniziative volte a diffondere tra i cittadini il rispetto per gli animali.

ART.58 -RICONOSCIMENTO DELL'IDENTITA' RELIGIOSA

1. L'Amministrazione comunale riconosce l'identità religiosa della comunità locale nelle sue diverse componenti, nel rispetto sia dell'identità religiosa dei singoli sia del patrimonio storico, culturale e sociale delle confessioni religiose che hanno in tal senso sottoscritto patti con lo Stato Italiano. Favorisce e promuove i rapporti tra ente locale e le comunità religiose con sede nel territorio comunale per il conseguimento degli obiettivi di comune interesse.

ART. 59 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

1. Il Comune promuove la conoscenza dei valori del proprio territorio per preservarli, valorizzarli, integrarli con le attività umane.
2. Adotta le misure necessarie a valorizzare a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani di difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque perseguendo il contemperamento delle esigenze ambientali con quelle dello sviluppo economico.
3. Tutela il patrimonio genetico degli ecosistemi naturali presenti nel territorio: flora, fauna ed ambienti favorevoli alla loro riproduzione, e specialmente zone umide, aree di risorgiva, boschi, corsi d'acqua, coste e litorali.
4. Preserva le testimonianze storiche, artistiche ed archeologiche, garantendone la pubblica fruibilità.
5. Promuove e favorisce la costituzione e il funzionamento di organismi associativi pubblici e privati, temporanei o permanenti che operino per la valorizzazione del patrimonio culturale locale.

5 bis Riconosce nella Pro Loco l'organismo autonomo di partecipazione locale che con i suoi programmi e la sua attività si propone gli obiettivi di cui al comma 1.

6. Favorisce l'attività con la collaborazione dei propri servizi, ed eventualmente anche con l'adozione o con la stipula di appositi atti per il perseguimento di specifiche finalità di ricerca, documentazione, conservazione e valorizzazione.

ART.60 - PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo e la salvaguardia del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni dialettali, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce le iniziative di promozione sportiva dilettantistica, il turismo sociale e giovanile, le attività in campo ricreativo e l'uso sociale del tempo libero.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.
5. Il Comune ritiene servizio essenziale e di primaria importanza, per il raggiungimento delle finalità, sociali, politiche ed economiche, enunciate nel presente statuto, l'offerta a tutti i cittadini di un servizio di informazione e di pubblica lettura, nel rispetto di tutte le idee, nei limiti delle risorse disponibili e delle competenze istituzionali. Tale servizio viene erogato attraverso la biblioteca comunale, anche in collaborazione con altre biblioteche ed enti e con gli assetti istituzionali ritenuti più idonei.

ART. 61 - ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, il più possibile integrato e coordinato con i rispettivi assetti dei Comuni limitrofi nel quadro di un'utilizzazione pianificata delle risorse ambientali.
2. Sostiene lo sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture civili e di servizio, degli insediamenti produttivi valutandone preventivamente la compatibilità con gli obiettivi di cui al titolo I del presente statuto e secondo esigenze e priorità definite.
3. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione, privilegiando gli interventi di recupero o di riconversione delle aree già urbanizzate o l'ottimazione delle strutture esistenti.
4. Verifica casi di abusivismo nell'ambito del proprio territorio, quantificandone i danni ambientali diretti o indiretti, procedendo alla demolizione ed, eventualmente, al ripristino ambientale degli abusi edilizi incompatibili con i valori del territorio.
5. Promuove la raccolta di tutte le informazioni disponibili relative al volume dei traffici presenti nel territorio (incidenti, consumi energetici, direttrici, inquinamento del suolo, dei corsi d'acqua, dell'aria...) per le seguenti finalità:
   - studio di interventi atti a ridurre le turbative degli equilibri idrogeologici ed ecologici;
   - ottimizzare il traffico esistente con un sistema integrato più rispondente ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;
   - contenere la mobilità privata motorizzata garantendo la sicurezza di pedoni, ciclisti ed altri soggetti esposti;
   - eliminare le barriere architettoniche esistenti, realizzare piste ciclabili o altre direttrici di traffico.
6. Al fine di meglio corrispondere alle domande di servizio della popolazione, il Comune favorisce periodiche verifiche, unitamente ai Comuni limitrofi, delle possibilità e delle opportunità di pervenire a nuovi assetti amministrativi e/o territoriali.

ART.62 - SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo delle multiformi attività economiche perseguendo il contemperamento dell'interesse dei singoli con quello della comunità,

delle esigenze economiche con quelle della tutela ambientale.

2. Armonizza e coordina l'esplicazione dei servizi sociali e/o produttivo commerciali con le esigenze complessive e generali degli utenti consumatori, contribuendo ad ottimizzare i tempi della città.
3. Sostiene lo sviluppo delle attività artistico-artigianali, onde favorirne l'associazionismo, al fine di consentire una più equa remunerazione del lavoro stimolando l'utilizzazione non distruttiva delle risorse disponibili.
4. Promuove e sostiene la riconversione dei settori produttivi (industriali, agricoli, commerciali) in termini di razionalizzazione dei consumi energetici, minimizzazione degli impatti negativi per la salute dell'uomo e dell'ambiente e di utilizzo compatibile delle risorse del territorio.
5. Sviluppa le attività turistico-ricreative, con particolare interesse alla valorizzazione dei fattori culturali e naturalistici dell'ambiente locale.
6. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

ART. 63 - COOPERAZIONE EUROPEA ED INTERNAZIONALE

1. Il Comune si riconosce come una comunità di cittadini che nel loro ambito territoriale sono titolari della sovranità che appartiene al popolo e persegue le finalità e i principi della carta costituzionale ed dell'autonomia locale nel presupposto che la valorizzazione delle specificità territoriali e culturali è funzionale al processo di unificazione dell'Europa.
2. Sancisce in consonanza con la politica internazionale dello Stato, il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
3. Promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative educative e culturali di ricerca, cooperazione ed informazione.
4. Assume iniziative dirette a favorire istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
5. Favorisce forme di scambio e gemellaggio con altri enti territoriali nazionali ed esteri, con particolare riferimento alla comunità di Rence ed alle iniziative possibili in età scolare e già sperimentate dalle scuole locali.

TITOLO V
ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 64 - POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta i regolamenti per il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, compreso il regolamento per l'esercizio delle proprie funzioni.

1/bis Gli altri regolamenti di competenza consiliare sono adottati con modalità di voto stabilite dalle regole con cui il Consiglio determina il proprio funzionamento.

2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per almeno quindici giorni presso l'Ufficio di Segreteria e del deposito verrà data notizia al pubblico con avviso pubblicato nell'Albo pretorio ed in ogni altra forma utile, onde consentire ai cittadini la presentazione di osservazioni in merito al fine di favorirne la partecipazione alla loro formazione.

2/bis - Nel caso siano previste modifiche parziali ad un regolamento si provvede alla pubblicazione all'Albo pretorio di tale intenzione, evidenziando gli articoli oggetto di modifica e/o integrazione, nei quindici giorni che precedono la seduta consiliare.

3. I regolamenti adottati dal Consiglio diventano esecutivi nelle forme stabilite dalla legge.
4. Rimane ferma la necessità dell'omologazione prevista da leggi specifiche.
5. I commi dal 2 al 4 trovano applicazione, per analogia, anche per i regolamenti che la legge assegna alle competenze della Giunta.
6. L'Ufficio di Segreteria ha il compito di conservare, a disposizione degli amministratori e della cittadinanza, copia di tutti i Regolamenti comunali nel loro testo vigente, raccogliendo le eventuali proposte di modifica o integrazione da apportare agli stessi ed ogni altra utile indicazione tendente a migliorarne la chiarezza e l'efficacia.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 65 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modifiche allo statuto possono essere sottoposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri.
2. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette con i relativi allegati almeno quindici giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
3. Ogni iniziativa di revisione dello statuto, respinta dal Consiglio comunale, non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

ART. 66 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quelli di contabilità e quello di disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma I.
3. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla legislazione vigente e dal presente statuto, restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente normativa di legge se compatibili con quanto disposto dallo statuto e dal D.Lgs. 267/2000.
4. Al fine di verificare la piena applicazione ed attuazione dello statuto e dei regolamenti ad esso collegati, viene istituita un'apposita commissione composta dal Sindaco o suo delegato, dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari e dal Segretario comunale. Per il suo funzionamento si rimanda all'apposito regolamento.

ART. 67 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo statuto comunale, adottato o modificato ai sensi di legge, entra in vigore nei termini fissati dalla legge.

COMMA 2 - SOPPRESSO

ART. 68 - DISPOSIZIONE FINALE

1. La Giunta comunale fissa le modalità per assicurare la massima conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.